



La Corte dichiara che l'obbligo del giudice nazionale di esaminare d'ufficio il rispetto delle norme di diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori si applica ai procedimenti per insolvenza

In forza di tale obbligo il giudice nazionale è anche tenuto a verificare se le informazioni che devono figurare nei contratti di credito al consumo siano state riportate in modo chiaro e conciso

Nell'agosto del 2011 i coniugi Radlinger hanno stipulato con la società Smart Hypo un contratto di credito al consumo per un importo di 1 170 000 corone ceche (CZK) (EUR 43 300 circa), impegnandosi a rimborsare al creditore CZK 2 958 000 (EUR 109 500 circa) in 120 rate mensili (con un TAEG¹ del credito del 28,9%) e a versargli penalità considerevoli nel caso non fossero riusciti a rispettare i propri obblighi contrattuali.

Nel settembre del 2011 la società Finway, alla quale la Smart Hypo aveva ceduto i crediti vantati nei confronti dei coniugi Radlinger, ha invitato questi ultimi a rimborsare immediatamente l'intero debito, comprensivo di interessi, spese e penalità. Tale richiesta è stata motivata dal fatto che, al momento della conclusione del contratto, i coniugi non l'avevano informata di un'esecuzione ordinata su beni di loro proprietà per un importo pari a CZK 4 285 (EUR 160 circa).

Nell'aprile del 2013 il Krajský soud v Praze (corte regionale di Praga, Repubblica ceca) ha dichiarato insolventi i coniugi Radlinger e ha aperto un procedimento per insolvenza nei loro confronti. Nell'ambito di tale procedimento la coppia ha contestato l'importo richiesto dalla Finway (CZK 4 405 531 CZK, ossia EUR 163 000 circa).

In tale contesto il Krajský soud v Praze chiede alla Corte di giustizia se le norme di diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori ostino alla normativa ceca, che non consente al giudice chiamato a pronunciarsi sull'insolvenza di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale contenuta in un contratto stipulato con i consumatori. Il giudice ceco intende peraltro sapere se il giudice nazionale sia tenuto a verificare d'ufficio se le informazioni relative ai contratti di credito al consumo che devono figurare in questi ultimi siano state riportate in modo chiaro e conciso.

Nell'odierna sentenza la Corte dichiara che l'obbligo del giudice nazionale di esaminare d'ufficio il rispetto, da parte dei professionisti, delle norme di diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori² si applica ai procedimenti per insolvenza e vale anche per le norme riguardanti i contratti di credito al consumo.

La Corte dichiara quindi che la direttiva sulle clausole abusive³ osta alla normativa ceca che, nell'ambito di un procedimento per insolvenza, non consente al giudice di procedere all'esame del carattere abusivo di una clausola stipulata in un contratto concluso con i consumatori anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

¹ Tasso annuo effettivo globale.

² L'esistenza di tale obbligo è già stata riconosciuta dalla Corte per quanto concerne alcune disposizioni di diritto dell'Unione applicabili nell'ambito delle clausole abusive stipulate nei contratti con i consumatori, dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

³ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Questa stessa direttiva osta inoltre alla normativa in questione nella parte in cui essa consente unicamente di contestare taluni crediti per un numero limitato di motivi (prescrizione o estinzione).

La Corte osserva inoltre che, in forza della direttiva sui contratti di credito ai consumatori⁴, **un giudice nazionale investito di una controversia relativa a crediti derivanti da tale contratto deve anche esaminare d'ufficio se le informazioni relative al credito (come il TAEG ad esempio) che devono essere ivi menzionate siano state riportate in modo chiaro e conciso.** Esso è successivamente tenuto a trarre tutte le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di informazione secondo il proprio diritto nazionale (le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive).

Peraltro, la Corte precisa che, ai sensi di quest'ultima direttiva, l'«**importo totale del credito**» **non può includere nessuna delle somme rientranti nel «costo totale del credito»**, ossia somme destinate a onorare gli impegni convenuti in base al credito di cui trattasi, quali le spese amministrative, gli interessi, le commissioni e qualsiasi altro tipo di costo che il consumatore è tenuto a pagare. **L'inclusione irregolare** di tali somme nell'importo totale del credito **comporta una sottostima del TAEG**, il cui calcolo dipende dall'importo totale del credito, **e compromette di conseguenza l'esattezza delle informazioni che devono essere menzionate nel contratto.**

Infine, per quanto riguarda l'esame del carattere abusivo delle penali imposte al consumatore inadempiente, la Corte rileva che il giudice nazionale è tenuto a **valutare l'effetto cumulativo di tutte le clausole del contratto e**, nel caso in cui accerti il carattere abusivo di alcune di esse, a **escludere tutte quelle che sono abusive** (e non solamente alcune di esse).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

⁴ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133, pag. 66, e rettifiche GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40 e GU 2011, L 234, pag. 46).